



Area Opere Stradali e Civili

ANAS S.P.A.

CONVENZIONE UNICA STIPULATA IL 07/11/2007
RESA ESECUTIVA CON LEGGE 101/2008

Lavori di manutenzione ordinaria della
segnaletica orizzontale e verticale.

Anni 2011-2014

CIG: 22271985ED - - - - CUP: D76G11000120005

Gara 02/2011 - Autostrade A51 e A52 Tangenziali Est e Nord di Milano e sulla variante all'abitato di Lentate s/S.

**Capitolato d'Appalto
Parte Generale**

Data	Gara Lavori	Tratta	Red. Parte Tecnica	Red. Parte Legale	Appr. Direz. Tecnica.
Febbraio 2011	02/2011-OSC	A51 - A52	FERRO	CRESPI	DE VINCENZI

INDICE

I SCOPO	4
II ABBREVIAZIONI	4
III RIFERIMENTI LEGISLATIVI	5
IV DEFINIZIONI	6
Parte Generale	8
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI	8
Art. 2 – SPECIFICHE DELL'APPALTO	8
Art. 3 - NORME PER SUBAPPALTO E AVVALIMENTO	10
Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA	11
Art. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 6 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO	13
Art. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	13
Art. 8 - CONSEGNA, PROGRAMMA E CONDIZIONI DEL LAVORO	15
Art. 9 – PENALITA' – ADDEBITI / DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	19
Art. 10 - MISURAZIONE, VALUTAZIONE DEI LAVORI/COSTI SICUREZZA	19
Art. 11 - PREZZI UNITARI	20
Art. 12 – CONTABILITA' DEI LAVORI - REVISIONE PREZZI	21
Art. 13 - PAGAMENTI - VALUTAZIONE DANNI	21
Art. 14 - CONTO FINALE - COLLAUDO	22
Art. 15 – BANCA D'APPOGGIO	23
Art. 16 - NORME DI SICUREZZA	23
Art. 17A-B - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	25
Art. 17C - ONERI ED OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE	29
Art. 18 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	29
Art. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE	29
Art. 20 - MISURE DI SICUREZZA - SERVIZI INTERRATI	31
Art. 21 - RISERVE DELL'APPALTATORE	32
Art. 22- QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	32
Art. 23 - CONDIZIONI PARTICOLARI	33
Art. 24 - ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE	33
Art. 25 – PERSONALE	33
Art. 26 – CONTRATTAZIONE APPLICABILE	34
Art. 27 - DIVIETO DI CESSIONE	34
Art. 28 - RESPONSABILE PER IL COMMITTENTE	35
Art. 29 - SOGGETTO RESPONSABILE PER L'APPALTATORE	35

Art. 30 - FORZA MAGGIORE-----	35
Art. 31 - RISOLUZIONE-----	36
Art. 32 - RECESSO -----	37
Art. 33 - RICONSEGNA LAVORI -----	37
Art. 34 - DOMICILIO -----	37
Art. 35 - INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVACY -----	38
Art. 36 - LEGGE APPLICABILE -----	38
Art. 37 - FORO COMPETENTE-----	38

I) SCOPO

Il presente documento descrive il Capitolato d'Appalto – Parte Generale - inerente tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno necessarie per la conservazione, manutenzione e rinnovo ordinario della segnaletica orizzontale e verticale entro i confini del complesso autostradale, comprendendo rami di svincolo, zone di raccordo, nastro autostradale e pertinenze, delle seguenti tratte autostradali:

- Autostrada A51 Tangenziale Est di Milano;
- Autostrada A52 Tangenziale Nord di Milano compresa la Variante all'abitato di Lentate sul Seveso.

Trattasi di interventi di manutenzione prevista secondo le stime indicative di cui al computo di massima allegato al Capitolato d'Appalto - Specifiche Tecniche.

La Direzione Lavori, nell'ambito degli importi d'appalto, può chiedere all'Impresa interventi, non compresi nel computo di massima indicato, la cui esecuzione risulti necessaria al momento dell'esecutività dell'appalto.

Il presente documento descrive le condizioni generali che disciplinano il contratto.

Documenti d'appalto sono altresì:

- il Capitolato d'Appalto – Specifiche Tecniche, comprensivo delle caratteristiche di quanto da eseguire, delle norme comportamentali, dei computi di massima dei lavori previsti, del cronoprogramma dei lavori di progetto e dell'Elenco Prezzi;
- il Piano di Sicurezza in fase di Progettazione.

II) ABBREVIAZIONI

R.C.T.	Responsabilità Civile Terzi
R.C.O.	Responsabilità Civile Operai
GANTT	Strumento di pianificazione lavori
PERT	Strumento di pianificazione lavori
WBS	Strumento di pianificazione lavori (Work Breakdown Structure)
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.L.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
R.D.	Regio Decreto
C.M.	Circolare Ministeriale
C.D.S.	Codice della Strada
MIN. LL.PP.	Ministero Lavori Pubblici
AASHO	American Association of State Highway and Transportation Officials
ASTM	American Society for Testing and Materials.
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche

III. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	
R.D. 23 maggio 1924 N° 827	Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
D.L.vo 30.4.1992 N° 285	Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
D.P.R. 16.12.1992 N° 495	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
D.P.R. 04.12.1992 N°475	Attuazione della Dir. CEE n.89/686 per il ravvicinamento delle legislazioni relative ai DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI .
D.P.R. 21.04.1993 N°246	Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione
D.L.vo 02.01.1997 N°10	Attuazione delle direttive 93/68/CE, 93/95/CE e 96/58/CE relative ai DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI .
L. 12.03.1999 N°68	Norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche ed integrazioni: Art.5, comma 2, modificato dall'art. 1, comma 53, L. 24.12.2007, n. 247, con decorrenza dal 01.01.2008
D.M. LL.PP. 19.04.2000 N°145 D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 D.P.R. 05.10.2010 n.207	Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. [Capitolato Generale] Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 05.10.2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u> , recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», sono abrogati: gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37.
D.M. 10.07.2002	Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
D.L.vo 30.06.2003 N°196	Codice in materia di protezione dei dati personali (codice della privacy).
L. 04.08.2006 N°248	Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 04.07.2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
L. 03.08.2007 N°123	Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
D.M. 14.01.2008	Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

D.L.vo 09.04.2008 N°81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. <u>T.U. SICUREZZA.</u>
D.L.vo 27.01.2010, N°17	Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. NUOVA DIRETTIVA MACCHINE.
Legge 13/08/2010 N° 136	Piano straordinario contro le mafie – art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari.
D.L. 152/2006 - D.M. 15/02/2010 – D.lgs n° 205 del 03/12/2010 e s.m.i.	Codice dell'ambiente - Norme in materia ambientale e SISTRI

Tale elenco non si considera esaustivo. L'Impresa è comunque tenuta ad ottemperare a tutte le normative esistenti, siano o meno citate nell'elenco soprastante, circa il lavoro, la sicurezza, le tecniche e la segnalazione dei cantieri, in particolare il Nuovo Codice Appalti – Direttiva 2004/18 CEE del Parlamento Europeo e suo recepimento e disposizioni italiane di cui al D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” .

E' comunque da intendersi che di tutte le norme o leggi citate o non citate si fa riferimento all'ultima edizione al momento dell'esecuzione dei lavori per la categoria di competenza e quindi vigenti in quel preciso momento.

IV) DEFINIZIONI

Salvo quanto diversamente disposto nel Contratto e nel presente Capitolato, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:

- Committente, Stazione Appaltante, o società: indica la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A.
- Appaltatore: indica la persona fisica o giuridica assegnataria dell'Appalto che pertanto provvederà all'esecuzione del Contratto.
- Appalto o Servizio: indica l'insieme dei lavori e/o servizi che devono essere eseguiti.
- Contratto: indica il Contratto stipulato tra la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. e l'Appaltatore.
- Parte: indica la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. o l'Appaltatore, a seconda del contesto.
- Parti: indica congiuntamente la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. e l'Appaltatore.
- Direttore dei Lavori o Responsabile del Lavoro e/o Servizio indica il soggetto preposto dal Committente alla supervisione e gestione del Contratto;
- Service Manager: indica il soggetto preposto dall'Appaltatore alla gestione del Contratto e ai rapporti con il Committente;
- Subappaltatore: indica la persona fisica o giuridica alla quale l'Appaltatore assegna, a fronte del Contratto, l'esecuzione di parte dello stesso;

- Terzi: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti;
- C.S.E.: indica il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.

Parte Generale

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nei tratti riguardanti:

- l'Autostrada A51 Tangenziale Est di Milano e relative pertinenze;
- l'Autostrada A52 Tangenziale Nord di Milano e relative pertinenze;
- la Variante all'abitato di Lentate sul Seveso.

e possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni, che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori oltre a quanto dettagliato nella sezione " Capitolato d'Appalto - Specifiche Tecniche":

- esecuzione di tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno necessarie per la manutenzione, il ripristino ed eventualmente nuove installazioni di segnaletica orizzontale e/o verticale per le tratte oggetto di appalto, nei relativi interscambi autostradali, negli svincoli con la viabilità esterna e nei territori comunali limitrofi per la sostituzione e/o integrazione della segnaletica d'avvio e nelle barriere e caselli, nei piazzali e Centri di Manutenzione.

Tutte le forniture e le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente alle disposizioni della Direzione Lavori e comunque nel rispetto delle prescrizioni, norme e leggi vigenti.

ART. 2 – SPECIFICHE DELL'APPALTO

Importi, tratte di lavoro e prezzi

L'importo complessivo presunto dei lavori previsti ammonta ad **€. 2.485.000,00** comprensivi di **€. 82.529,97** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:

• per interventi di segnaletica orizzontale	€ 1.899388,33=
• per interventi di segnaletica verticale	€ 468.450,90=
• per noli, forniture, economie	€ 34.630,80=
TOTALE LAVORI	€ 2.402.470,03=
• per costi della sicurezza	€ 82.529,97=
TOTALE APPALTO	€ 2.485.000,00=

Poiché i lavori di cui trattasi non possono, per loro natura, essere preventivamente definiti come entità, le cifre di cui sopra indicano l'importo lordo presunto dei lavori.

I "costi per la sicurezza", non soggetti a ribasso d'asta, saranno contabilizzati con apposite liste sottoscritte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) dal Direttore Lavori e dall'Impresa e compensati per ogni Stato d'Avanzamento Lavori secondo quanto stabilito dal Piano della Sicurezza e Coordinamento in base alla tipologia dei lavori eseguiti.

I lavori sono appaltati in base alle norme del presente Capitolato – Norme Generali, con l'applicazione dei prezzi di elenco, di cui al Capitolato Specifiche Tecniche / Elenco Prezzi, al netto del ribasso contrattuale.

Tali prezzi comprendono tutte le spese ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori richiesti, nonché degli indennizzi per gli oneri vari (sia diretti che indiretti espressamente indicati o no dal presente Capitolato o dai capitoli, Norme e Regolamenti cui lo stesso fa riferimento) che l'Impresa potrà incontrare per l'esecuzione dei lavori.

Ordinativi di Lavoro

La Direzione Lavori ordinerà all'Impresa l'esecuzione di quanto previsto nel capitolato a mezzo di Commissioni di Lavoro controfirmate, con indicazione delle lavorazioni da eseguire e del tempo per ultimarle.

Durata

La durata dell'appalto è fissata in giorni 1.095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori, con le modalità espresse all'art. 8.

Tale durata è prorogabile, su richiesta della Società, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale. La ditta non può opporsi a tale eventuale richiesta e, in tale eventualità, deve garantire la validità delle coperture assicurative presentate aggiornandole secondo la nuova data di ultimazione dei lavori.

Penalità per ritardi

Per ogni giorno di ritardo sull'ultimazione di ogni singola "Commissione di Lavoro", sarà applicata a carico dell'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale (D.P.R. 207/2010 e successivi disposti normativi), nei termini indicati dall'art 9.

Addebiti

Qualora non vengano raggiunti gli standard prestazionali richiesti, come indicato nel Capitolato d'Appalto - Specifiche Tecniche, verranno applicati addebiti a detrazione dell'importo risultante dei rispettivi Stati d'Avanzamento Lavori. L'addebito sarà applicato indipendentemente dalla data di registrazione della partita contabile a cui la detrazione si riferisce.

Contabilità

Durante il corso dei lavori, ogni qualvolta sarà raggiunto l'importo di **€. 200.000,00.=** (diconsi euro duecentomila e centesimi zero), al netto di ribasso e trattenute di legge, si predisporrà lo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti e si farà luogo all'emissione del Certificato di pagamento secondo le modalità riportate al successivo art. 13. La data di emissione dello Stato d'Avanzamento e del relativo Certificato dipenderà però dalla consegna da parte dell'Impresa dei rapportini sugli interventi eseguiti, i quali dovranno essere verificati ed eventualmente modificati dalla Direzione Lavori in base ai rilievi effettuati. Per l'emissione di contabilità inerente lavori di manutenzione straordinaria o rinnovo, viene richiesta da parte dell'Impresa la redazione di disegni contabili esplicativi dell'eseguito.

Generalità

Fatto salvo quanto espresso sopra per la durata e per l'importo complessivo dei lavori previsti dal presente Capitolato, la Società Appaltante, nell'ambito dei tratti di autostrada e relative pertinenze, si riserva il diritto di affidare lavori di qualsiasi tipo ed importo ad altre Ditte, senza che l'Impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni di sorta.

La Società si riserva inoltre il diritto di affidare all'Impresa lavori in luoghi e/o tratte non indicate nel presente Capitolato, ma di propria competenza.

ART. 3 - NORME PER SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

3.1 Norme per il subappalto

E' vietato, pena la risoluzione del Contratto, e salvo il diritto del Committente alla rifusione di ogni danno conseguente e di ogni spesa eventualmente sostenuta, subappaltare in toto la prestazione oggetto del Contratto, nonche' effettuare il Subappalto a cascata; è vietato altresì il subappalto anche parziale, dei lavori oggetto dell'Appalto, salvo specifica autorizzazione scritta del Committente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare parte della prestazione oggetto del Contratto deve aver presentato già in sede di offerta, motivata domanda al Committente, indicante la natura e l'entità dei servizi che intende subappaltare; l'Appaltatore dovrà inoltre dichiarare di aver sottoposto, con esito positivo, i Subappaltatori al proprio processo di qualifica e di aver verificato che nei confronti dei Subappaltatori non sussistano divieti previsti dalla normativa antimafia.

L'autorizzazione eventualmente concessa dal Committente per i lavori in Subappalto, non esonererà l'Appaltatore, dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente Capitolato Speciale; l'Appaltatore resterà il solo e completo responsabile dei servizi oggetto del Contratto; pertanto, e' tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal Contratto, anche nei confronti del personale dipendente dei suoi Subappaltatori, nel caso i medesimi risultino inadempienti.

Il Committente fara' riferimento al solo Appaltatore per qualsiasi questione inerente il rapporto contrattuale, rimanendo escluso ogni rapporto diretto con i Subappaltatori.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne il Committente per tutti i danni contrattuali diretti e/o indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con le obbligazioni contrattuali da parte dei Subappaltatori, manlevandola altresì da ogni pretesa avanzata da Terzi per fatto dei Subappaltatori.

Se durante l'epletamento dei lavori, ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è incompetente o indesiderabile, quest'ultimo ne dara' comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà prendere immediatamente misure per l'allontanamento del Subappaltatore medesimo. La revoca all'autorizzazione del Subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite per ritardi nella esecuzione dei lavori ordinati.

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, nel caso in cui l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulti negativo per due volte consecutive per il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

3.2 Avvalimento

Nel caso di esercizio dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 163/2006 e dell'articolo 88 del regolamento D.P.R. 207/2010, si stabilisce che:

- 1.- Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera l'avvalimento.
- 2.- Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione al termine delle prestazioni.
- 3.- Nei limiti dei requisiti prestati l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore (Art.49, C.10 Codice), quindi nel caso di lavori l'impresa ausiliaria può assumere i lavori corrispondenti alle categorie di specializzazione e alle classifiche di iscrizione risultanti dall'attestato SOA, mentre nel caso di servizi, le prestazioni assunte dall'impresa ausiliaria devono essere coerenti con la natura e le caratteristiche dei requisiti che hanno formato oggetto di prestito in sede di avvalimento.
- 4.- Prima della stipula del contratto di appalto, l'appaltatore dovrà produrre, il contratto, in originale o copia autentica, che dovrà regolare in concreto le modalità di svolgimento delle prestazioni, coerenti con i requisiti oggetto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali opera l'avvalimento; ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali opera l'avvalimento.

In relazione alla gara la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità del sito informatico dell'osservatorio (Art.49, C.11 Codice).

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà prestare, presso la Stazione Appaltante, la cauzione definitiva nella misura, nei modi e nelle forme che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione ed ai sensi del'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione in oggetto sarà versata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dal non adempimento delle obbligazioni stesse e resterà a disposizione della Stazione Appaltante fino alla data di scadenza contrattuale e, comunque, fino all'accertamento e alla verifica della regolare esecuzione o collaudo dei lavori eseguiti.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto.

La cauzione potrà restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli dovuti e danni.

4.1 Termine di presentazione della cauzione definitiva

L'Appaltatore aggiudicatario verrà invitato a presentare entro un massimo di 15 giorni dalla data della lettera di aggiudicazione la cauzione definitiva, nonché tutta la

documentazione necessaria per la stipula del Contratto e indicata nella lettera di aggiudicazione (assicurazione RCT, RCO, etc.).

4.2 Tipologia della cauzione

La cauzione suddetta potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 1944 c.c., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, dietro semplice richiesta scritta del Committente, con conseguente rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.

La cauzione bancaria o assicurativa, dovrà necessariamente essere sottoscritta dal Direttore di Agenzia ed accompagnata da autentica notarile della firma del medesimo sottoscrittore.

4.3 Costi

Il costo della polizza è e rimane a totale carico dell'Appaltatore.

Inoltre, la stipulazione della stessa non esonera l'Appaltatore da ogni responsabilità ed obbligo previsti da leggi, regolamenti e/o dal Contratto e dal presente Capitolato.

Resta inteso che i danni diretti e/o indiretti totalmente o parzialmente non risarciti dalla polizza in oggetto per effetto dell'applicazione di franchigie, scoperti o limiti in essa previsti, rimangono a totale carico dell'Appaltatore.

4.4 Mancata presentazione della cauzione definitiva

Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentare entro i 15 giorni quanto richiesto, sarà considerato decaduto dall'aggiudicazione dell'Appalto.

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto verrà invitata a presentare entro un massimo di 15 (quindici) giorni dalla data della lettera di aggiudicazione la cauzione definitiva, nonché tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.

Ad avvenuta stipulazione del contratto ed al fine di accertare la regolarità dei contributi assicurativi obbligatori, la Stazione Appaltante richiederà all'Appaltatore idonea documentazione comprovante la denuncia di nuovo lavoro inviata agli Istituti competenti.

In ossequio alla normativa vigente ad ogni Stato di Avanzamento Lavori e prima del saldo finale, la Stazione Appaltante richiederà in via telematica a Sportello Unico la regolarità contributiva dell'impresa e di tutte le imprese coinvolte nei lavori (subappalto, noli a caldo, 2% etc.). A tal proposito l'impresa dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie per la richiesta del DURC sia propri che di tutte le eventuali altre imprese autorizzate e coinvolte nella esecuzione dei lavori. Nessun addebito può essere fatto alla Stazione Appaltante nel caso di ritardo nella trasmissione di tali informazioni o di mancato aggiornamento delle stesse nel caso di variazioni intervenute successivamente.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare al Servizio Opere Stradali e Civili entro 15 (quindici) giorni dalla lettera di aggiudicazione e comunque prima della formale consegna dei lavori:

- dichiarazione sul rispetto delle misure di sicurezza e salute per i cantieri;
- verbale riunione informativa inerente le misure di sicurezza per lavori in autostrada con i rappresentanti della sicurezza per i lavoratori e con le maestranze che l'Appaltatore intende impiegare nei lavori;

- dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate nei confronti INPS, INAIL, CASSE EDILI o altri.
- iscrizione C.C.I.A o Registro Imprese;
- dichiarazione con indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- dichiarazione sulle misure generali di tutela;
- nominativi delle persone di cui si prevede l'utilizzo in cantiere;
- posizione Previdenziale e Assicurativa dell'Appaltatore;
- organigramma dell'Appaltatore con indicati anche i nominativi del responsabile del cantiere ai fini della sicurezza e dei capisquadra;
- nominativi RSPP e RLS dell'Appaltatore;
- copia autenticata del Registro Infortuni;
- copia autenticata del Libro Unico del Lavoro;
- copia documentazione di legge attinente alla assunzione del personale che si intende impiegare in cantiere;
- libretto di immatricolazione dei mezzi da impiegare in cantiere;
- dichiarazioni di conformità dei mezzi usati (marcatura CE);
- ubicazione magazzino/i;
- dichiarazione del medico competente sull'idoneità ai lavori per il personale che si intende impiegare in cantiere, anche riguardo al lavoro notturno;
- valutazione del rischio rumore, piombo e amianto secondo il D.Lgs.277/91, con indicazione dei livelli sonori delle macchine e attrezzature di cui si prevede l'impiego;
- Piano Operativo di Sicurezza POS con particolare riguardo ai rischi dovuti alla presenza di traffico autostradale e alle lavorazioni da eseguirsi, in ottemperanza e conformità a quanto richiesto dal D.Lgs.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza e s.m.i. L'Impresa si impegna ad attenersi alle disposizioni espresse all'art.16 del presente Capitolato e dal Piano di Sicurezza in fase di Progettazione redatto dalla Committente;
- elenco nominativi del personale ed elenco dei mezzi che l'Impresa intende impiegare nei lavori;
- numero/i telefonico/i del responsabile tecnico dell'Appaltatore per chiamate d'emergenza.

ART. 6 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni di legge e le normative in vigore.

L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, Regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali di costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro.

ART. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formeranno parte integrante del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato d'Appalto – Parte Generale;
- il Capitolato d'Appalto – Specifiche Tecniche, Norme Comportamentali, Elenco Prezzi Unitari;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione redatto dalla Società in conformità al D.Lgs.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza e s.m.i.

Documenti richiesti

Contestualmente alla firma del contratto l'Impresa dovrà presentare i seguenti documenti:

- ♦ copia della polizza RCT/RCO dai massimali indicati al successivo art.19 con relativa quietanza dell'ultimo pagamento effettuato;
- ♦ copia assunzione di responsabilità;
- ♦ posizione previdenziale e assicurativa dell'Impresa;
- ♦ dichiarazione in autocertificazione contenente:
 - 1) indirizzo della eventuale sede operativa;
 - 2) tipo di C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti;
 - 3) dimensione aziendale media riferita ai 12 mesi precedenti;
 - 4) codice ditta e sede competente per l'INAIL;
 - 5) matricola azienda e sede competente per l'INPS;
 - 6) codice impresa e sede competente per la CASSA EDILE (se iscritta);
- ♦ copia della lettera agli Enti (INAIL, INPS, CASSA EDILE) di comunicazione di inizio lavori.

L'Impresa riconosce di essere a perfetta conoscenza del Capitolato ed Elenco Prezzi richiamati nel presente articolo nonché di tutte le disposizioni, Norme, Regolamenti, Leggi, ecc. a loro volta richiamati nel testo del Capitolato stesso.

Contestualmente alla firma del contratto l'Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori i seguenti documenti;

Per le eventuali forniture:

- a) dichiarazione del produttore di componenti ed elementi con la quale si attesta che la produzione non è legata a brevetto oppure, nel caso di presenza di brevetto, che il titolare dello stesso concede licenza d'uso gratuita per la realizzazione e l'utilizzo sulla rete autostradale della Società, ciò con riferimento ad ogni successiva produzione e realizzazione degli stessi anche da parte di Ditta diversa rispetto a quella che risulterà aggiudicataria del presente appalto, con espressa clausola che la Ditta stessa riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritti per tali titoli. I diritti e le eventuali indennità per l'uso di tali brevetti si intendono pertanto a totale carico della ditta e compresi nei prezzi di offerta.
- b) ai sensi della circolare del 16 maggio 1996, n. 2357, una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Impresa, con firma autenticata (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione), nella quale viene attestato che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche dell'Ente e che si approvvigioneranno da fornitori, della Unione europea o di Paesi terzi, che operano con sistema di qualità aziendale, rispondenti alle norme internazionali UNI EN ISO

9000, con certificazione di qualità rilasciata da enti certificatori accreditati, ai sensi della norma UNI CEI EN 45000 e successive.

ART. 8 - CONSEGNA, PROGRAMMA E CONDIZIONI DEL LAVORO

CONSEGNA LAVORI

La Società comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, come permesso e con le riserve di cui alle leggi e regolamenti vigenti, per Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento al Direttore Lavori sussistendo le ragioni di cui ai regolamenti in essere, nonché tutti i documenti elencati al precedente Art. 7 ed i documenti richiesti nel Piano di Sicurezza in fase di progettazione oltre a quelli eventualmente richiesti dal Coordinatore della Sicurezza in esecuzione (C.S.E.).

La presentazione e la conseguente accettazione da parte della Società dei documenti come ai precedenti punti costituisce pregiudiziale per l'inizio dei lavori.

Della consegna verrà redatto regolare verbale, secondo i regolamenti in essere per i lavori pubblici, dalla cui data decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal capitolato e dal contratto.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto a non stipulare o risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora la consegna non avvenga per fatto della Società Appaltante, si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.

PROGRAMMAZIONE LAVORI

L'Impresa dovrà presentare entro 10 giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato Programma Lavori, tenendo conto delle esigenze espresse dalla Direzione Lavori.

L'Impresa, in particolare, si impegna ad eseguire, su richiesta e commissione della Direzione Lavori, determinate lavorazioni negli interi mesi di Luglio e Agosto.

L'orario di lavoro a cui dovrà sempre assoggettarsi l'Impresa, salvo espressa deroga scritta del Direttore dei Lavori, dovrà essere compreso nelle fasce orarie indicate dalla Committente per limitare disagi alla viabilità, distinte per tratte autostradali e giorni.

Per le Autostrade A51 - A52 – Variante di Lentate:

A) per cantieri fissi, così denominati ai sensi dei decreti in vigore:

carreggiate Nord e Sud: i cantieri con limitazioni alla viabilità (chiusura corsie di marcia, sorpasso e/o sorpasso veloce) dovranno iniziare dopo le ore 10,30 e dovranno terminare entro le ore 15,00, qualora venga chiusa alla viabilità una sola corsia; qualora debba venire chiusa alla viabilità più di una corsia, i cantieri possono avvenire esclusivamente in orario notturno (ore 22-06), dovranno iniziare cioè dopo le ore 22,00 e dovranno terminare entro le ore 6,00 del giorno seguente.

Nei weekend estivi, nelle previste giornate di esodo, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura delle scuole, tali limitazioni potranno essere più rigide; in

particolare è obbligo dell'Impresa chiedere preventivamente l'autorizzazione all'installazione del cantiere al Centro Radio Informativo (specificando carreggiata e corsie interessate) e comunicare, sempre al Centro Radio Informativo, la chiusura del cantiere, sia per cantieri fissi che per cantieri mobili.

B) per cantieri mobili o in lento scorrimento, così denominati ai sensi dei decreti in vigore:

carreggiate Nord e Sud: i cantieri, con l'impegno delle corsie previste dai regolamenti, dovranno essere prevalentemente eseguiti in orario diurno, con l'impegno a liberare la carreggiata su richiesta della Direzione Lavori qualora motivi di viabilità lo impongano.

C) Per le lavorazioni sulla variante all'abitato di Lentate non esistono limitazioni.

Di seguito vengono anche indicati gli orari a cui dovrà sempre assoggettarsi l'Impresa, salvo espressa deroga scritta del Direttore dei Lavori, nel caso in cui la D.L. richieda di intervenire su altre tratte autostradali. Pertanto, gli interventi dovranno essere eseguiti nelle fasce orarie indicate dalla Committente per limitare disagi alla viabilità e così distinte per tratte autostradali e giorni:

A) In particolare per l'Autostrada A50

A1) per cantieri fissi, così denominati ai sensi dei decreti in vigore, carreggiate Nord e Sud:

i cantieri con limitazioni alla viabilità (chiusura corsie di marcia, sorpasso e/o sorpasso veloce) dovranno iniziare dopo le ore 10,30 e dovranno terminare entro le ore 15,00, qualora venga chiusa alla viabilità una sola corsia; qualora debba venire chiusa alla viabilità più di una corsia, i cantieri possono avvenire esclusivamente in orario notturno (ore 22-06), dovranno iniziare cioè dopo le ore 22,00 e dovranno terminare entro le ore 6,00 del giorno seguente.

Nei weekend estivi, nelle previste giornate di esodo, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura delle scuole, tali limitazioni potranno essere più rigide; in particolare è obbligo dell'Impresa chiedere preventivamente l'autorizzazione all'installazione del cantiere al Centro Radio Informativo (specificando carreggiata e corsie interessate) e comunicare, sempre al Centro Radio Informativo, la chiusura del cantiere, sia per cantieri fissi che per cantieri mobili.

A2) per cantieri mobili o in lento scorrimento, così denominati ai sensi dei decreti in vigore carreggiate Nord e Sud:

i cantieri, con l'impegno delle corsie previste dai regolamenti, dovranno essere prevalentemente eseguiti in orario diurno, con l'impegno a liberare la carreggiata su richiesta della D.L. qualora motivi di viabilità lo impongano.

Per le lavorazioni sulla bretella di raccordo di Molino Dorino non esistono limitazioni.

B) In particolare per l'Autostrada A7:

carreggiata Nord: i cantieri dovranno iniziare dopo le ore 9,30 del lunedì e dovranno terminare entro le ore 14,00 della domenica;

carreggiata Sud: i cantieri dovranno terminare entro le ore 12,00 del venerdì.

Nei weekend estivi, nelle previste giornate di esodo, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura delle scuole, tali limitazioni potranno essere più rigide; in particolare è obbligo dell'Impresa chiedere preventivamente l'autorizzazione

all'installazione del cantiere al Centro Radio Informativo (specificando carreggiata e corsie interessate) e comunicare, sempre al Centro Radio Informativo, la chiusura del cantiere, sia per cantieri fissi che per cantieri mobili.

Per le lavorazioni sul raccordo Bereguardo – Pavia e sulla Tangenziale di Pavia non esistono limitazioni.

COMMISSIONI DI LAVORO

La Società ordinerà all'Impresa l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, a mezzo di apposite **“commissioni di lavoro”** in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita alla Società stessa, firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione.

Gli ordinativi di lavoro conterranno la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione ed eventuali disposizioni particolari, come gli orari di intervento richiesti.

Qualora l'Impresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nell'ordinativo, dovrà far presente tale impossibilità motivandola con lettera scritta alla Direzione Lavori, entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento dell'ordinativo stesso. In tal caso la Direzione Lavori potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo utile già stabilito.

Trascorsi i sopradetti 2 giorni, senza obiezione alcuna, il termine assegnato nell'ordinativo di lavoro si intende come inderogabile ed integralmente accettato dall'Impresa. I lavori che a giudizio insindacabile della Direzione Lavori saranno definiti “urgenti” dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell'ordine, salva la facoltà della Società, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di richiedere l'intervento immediato dell'Impresa ovvero, se ciò non praticamente possibile, di utilizzare altro personale, senza che l'Impresa stessa possa sollevare eccezioni di sorta.

La Direzione Lavori, inoltre, potrà richiedere all'Impresa l'esecuzione delle opere previste nella commissione emessa (o parte di essa) nei giorni prefestivi e/o festivi e in orario sia diurno che notturno (ore 22 ÷ 06).

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare esecuzione a quanto ordinato dalla Direzione Lavori. Fermo restando che, limitatamente alle opere richieste, le verrà corrisposta la relativa maggiorazione percentuale se prevista in Elenco Prezzi.

PRESCRIZIONI GENERALI INERENTI LE LAVORAZIONI

Ogni attività che comporti la presenza di mezzi sulle carreggiate autostradali non può avvenire se non preventivamente concordata e specificatamente autorizzata dalla Direzione Lavori. **Gli interventi che prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in presenza della segnaletica di cui alle normative vigenti.**

Ogni chiusura dovrà essere eseguita secondo le normative in essere e gli schemi approvati preventivamente dalla Società committente o dal Coordinatore di Sicurezza in esecuzione; sarà però cura e obbligo e responsabilità dell'Impresa, prima dell'esecuzione del cantiere, fornire lo schema della segnaletica da adottare. La responsabilità della scelta della corretta posa della segnaletica ricadrà interamente sull'Impresa.

Gli interventi che prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in presenza della segnaletica per corsia unica della lunghezza non superiore a km. 2.

Prima dell'inizio dei lavori è fatto obbligo al Rappresentante dell'Impresa di comunicare, per la necessaria autorizzazione, al Centro Radio Informativo della Società, la progressiva del cantiere e l'eventuale riduzione o deviazione del traffico. La comunicazione al Centro Radio Informativo deve essere preventiva alla posa del cantiere (i telefoni del Centro Radio Informativo Serravalle sono 02/52855501.2.3).

Il Centro Radio Informativo ha la facoltà di non autorizzare l'apertura del cantiere, o posticipare l'orario di apertura, per validi motivi dovuti a incidenti o problematiche di viabilità. **L'Impresa accetta tale eventualità e per eventuali fermi e/o sospensioni del cantiere e/o ritardi nell'apertura e/o anticipi nella sua chiusura, non potrà chiedere indennizzi di sorta.** E' obbligo dell'Impresa comunicare al Centro Radio Informativo l'ultimazione del cantiere (i telefoni del Centro Radio Informativo Serravalle sono 02/52855501.2.3), quando si è terminato di togliere le limitazioni alla viabilità.

La Direzione Lavori comunque potrà richiedere all'Impresa l'esecuzione dei lavori in orari e giorni diversi da quelli stabiliti, anche in giorni festivi.

L'Impresa comunque ha l'obbligo di lavorare nell'intero mese di agosto e di programmare gli interventi più significativi e impattanti con la viabilità esistente nelle settimane centrali di agosto (a cavallo di ferragosto).

L'eventuale lavoro notturno comporta per l'Impresa l'obbligo di togliere ogni cantiere e limitazione al traffico entro l'orario stabilito (normalmente alle ore 6.00).

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto nel presente capitolato, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. L'Impresa dovrà rifare od ovviare, a sue spese e rischio, agli eventuali lavori che la Direzione Lavori riconoscono eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Sulla opposizione dell'Impresa decide il Responsabile del Procedimento; qualora l'Impresa non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio al rifacimento dei lavori sopraddetti, con l'addebito delle spese sostenute. Qualora la Direzione dei Lavori, presuma che esistano difetti nella esecuzione dei lavori, può ordinare le necessarie verifiche. Le spese delle verifiche sono a carico dell'Impresa. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Società, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle leggi e norme vigenti.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Società.

Per quanto riguarda i cantieri in lento movimento vale quanto ai vigenti regolamenti; si prescrive, comunque, l'utilizzo del mezzo scudo con idoneo attenuatore d'urto.

INFORMAZIONE AL CSE

L'Impresa ha l'obbligo di informare preventivamente il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi che intende eseguire e delle loro progressive chilometriche, delle tratte e delle modalità esecutive, nei modi e termini che il

Coordinatore stesso riterrà più opportuni nel corso delle riunioni di coordinamento periodiche da effettuarsi tra il CSE, l'Impresa e la D.L.

ART. 9 - PENALITÀ – ADDEBITI / DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Committente, a seguito dell'avvenuto riscontro delle inadempienze di seguito riportate, procederà ad inviare una comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via Fax; l'ammontare delle penali e degli addebiti verrà dedotto dall'importo dei compensi spettanti all'Appaltatore.

1. Per ogni giorno di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singola “**Commissione o Ordinativo di Lavoro**”, sarà applicata a carico dell'Appaltatore la penale indicata all'art. 2, fatto salvo ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Società, qualora i danni causati dagli stessi ritardi risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.
2. Oltre alla penale di cui sopra, la Stazione Appaltante addebiterà comunque all'Appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza.

Qualora l'ammontare delle penali applicate superi quanto stabilito dalle normative in essere rispetto all'importo contrattuale, il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La Società e/o il Direttore dei Lavori, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate. Farà fede quanto alle normative in essere.

La Società si riserva il diritto di risolvere anche prima della scadenza, ed in qualsiasi momento, il contratto d'appalto, qualora l'Impresa dimostri incapacità e negligenza nell'assolvere l'incarico ad essa affidato, ometta, non applichi o deroghi da una o più qualsivoglia clausola del presente Capitolato Speciale d'Appalto e/o del contratto.

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, del presente Capitolato Speciale o delle Norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà regolata dalle norme in vigore. Per quant'altro non derogato o non previsto, si applicano le normative in vigore.

La Società, tramite la Direzione Lavori, addebiterà all'Appaltatore le detrazioni da applicare al corrispettivo dovuto, così come stabilito al relativo articolo del capitolato Specifiche Tecniche – Norme Comportamentali, per difformità o vizi rilevati nelle opere realizzate. Le detrazioni o addebiti verranno addebitate all'Appaltatore contemporaneamente all'emissione dei singoli Stati di Avanzamento e/o dello Stato Finale dei Lavori; su tali documenti, con liste apposite, verranno elencate cronologicamente le detrazioni applicate e le loro motivazioni.

ART. 10 - MISURAZIONE, VALUTAZIONE DEI LAVORI/COSTI SICUREZZA

LAVORI

Tutti i lavori suscettibili di misurazione saranno valutati con le norme di cui al presente Capitolato e compensati **a misura** con i prezzi unitari previsti in elenco prezzi contrattuale al netto del ribasso offerto dall'Impresa. Per l'esecuzione dei lavori non

previsti, per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'Elenco, si procederà alla determinazione di Nuovi Prezzi secondo le norme vigenti.

I lavori in economia, se richiesti e autorizzati dalla Direzione Lavori, saranno compensati con le modalità e maggiorazioni previste nell'Elenco Prezzi, restando comunque a carico dell'Impresa la piena ed intera responsabilità dell'esecuzione delle opere nonché le attrezzature, mezzi d'opera e disponibilità economica necessaria alla produzione ed all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori ad essa affidati. Pertanto, ai fini di stabilire l'entità e conseguentemente i compensi delle particolari opere di cui sopra, l'Impresa dovrà compilare rapporti giornalieri in triplice copia su moduli forniti dalla Società, firmati dall'incaricato dell'Impresa e della Società. Tali rapporti costituiscono l'unico documento valido comprovante l'entità delle prestazioni, forniture e noli per lavori eseguiti nella giornata. Per le prestazioni di manodopera in economia verranno applicate le tariffe in vigore dell'Associazione di categoria della Provincia di Milano secondo la natura giuridica e qualificazione dell'Impresa e vigenti al momento della prestazione, in provincia di Milano. Dette tariffe saranno comprensive di tutti i contributi di legge. Per eventuali lavori in economia si stabiliscono le seguenti stazioni autostradali di ingresso convenzionale:

per la A/51: **Agrate B. barriera;**

per la A/52: **Sesto S. Giovanni barriera.**

Per eventuali interventi sulle altre tratte autostradali:

per la TANG. OVEST: **Barriera di Milano – Barriera di Terrazano.**

per la A/7: **Barriera di Milano, casello di Gropello e casello di Tortona**

COSTI PER LA SICUREZZA

I "costi per la sicurezza", non soggetti a ribasso d'asta, saranno contabilizzati con apposite liste sottoscritte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), dal Direttore Lavori e dall'Impresa e compensati per ogni Stato d'Avanzamento Lavori secondo quanto stabilito dal Piano della Sicurezza e Coordinamento in base alla tipologia delle misure di sicurezza adottate. In fase di progettazione sono stati previsti i costi come specificati nel Piano di Sicurezza in fase di Progettazione redatto dalla Società Appaltante. L'importo complessivo dei costi della sicurezza potrà subire variazioni di importo in più o in meno poichè correlato alla tipologia delle lavorazioni eseguite ed alle conseguenti misure di sicurezza adottate.

Se in fase di esecuzione dei lavori saranno ordinati dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore dei Lavori in fase di Esecuzione, con apposito Ordine di Servizio o nota scritta, ulteriori o diverse misure per la sicurezza, esse saranno valutate e contabilizzate per il loro effettivo godimento. Non saranno compensate misure di sicurezza diverse da quelle previste nel Piano di Sicurezza in fase di Progettazione se non saranno espressamente ordinate per iscritto dal Direttore Lavori e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase d'Esecuzione.

ART. 11 - PREZZI UNITARI

I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidati i lavori, risultano dall'Elenco allegato al presente Capitolato, sotto la detrazione del pattuito ribasso.

I prezzi di elenco sono in ogni caso comprensivi:

- **per i lavori a misura:** tutte le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego, le

spese generali, le spese per opere provvisoriale, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto come previsto dal presente capitolato solo esclusi gli oneri per la sicurezza di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi eventuali fermi, sospensioni, limitazioni dei cantieri dettate dal Centro Radio Informativo rispetto agli orari e avvertenze stabilite all'art.8 del presente capitolato .

- **per gli operai:** ogni spesa per prestazioni di utensili, attrezzi, vestiario idoneo alla stagione ed al tipo di intervento (sia diurno che notturno secondo le norme e le prescrizioni della vigente legislazione, per i lavori da effettuarsi sulla carreggiata autostradale aperta al traffico), le spese accessorie di ogni specie, trasferte, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e assicurazioni sociali, ecc.....;
- **per i noli:** ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento e alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc...) nonché l'opera dei meccanici e conducenti necessari al loro funzionamento;
- **per i materiali:** ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, confezioni, cali, perdite, trasporto e scarico, per averli a piè d'opera pronti per essere impiegati nelle condizioni previste nelle norme tecniche del presente capitolato.

Nella maggiorazione per lavoro notturno è previsto ogni onere dell'Impresa per l'adeguata illuminazione del cantiere, tramite luce diffusa non abbagliante i mezzi in transito.

Nella formulazione dei prezzi di elenco, pertanto, si è tenuto conto di tutti questi oneri cui sarà soggetta l'Appaltatore, imputabili alla particolare natura dei lavori, alle spese di trasporto e di quanto altro derivante dalle particolari condizioni di lavoro sulla sede autostradale aperta al traffico, nonché del tassativo divieto di effettuare, per qualsiasi veicolo, l'inversione di marcia mediante conversione ad "U" sulle carreggiate stradali e autostradali.

ART. 12 - CONTABILITÀ DEI LAVORI - REVISIONE PREZZI

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme della vigente legislazione per i lavori pubblici.

Per ogni Stato d'Avanzamento Lavori l'Impresa è tenuta a presentare preventivamente gli elaborati contabili richiesti dalla D.L. (misure, disegni etc. e comunque ogni documento richiesto dalle normative vigenti), nonché la documentazione necessaria affinché la Committente possa fare regolare richiesta di DURC allo Sportello Unico Telematico, attestante la regolarità contributiva, aggiornato alla data dell'avanzamento lavori e questo anche per le eventuali imprese subappaltatrici, nolo a caldo, interventi inferiori al 2% etc... Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza, anche di forza maggiore, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme vigenti, con esclusione di quanto previsto in tema di revisione prezzi dalla legislazione vigente.

ART. 13 - PAGAMENTI - VALUTAZIONE DANNI

Durante il corso dei lavori si predisporrà lo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti e si farà luogo all'emissione del Certificato di Pagamento al raggiungimento dell'importo di cui all'art. 2 "**contabilità**". L'importo dei Certificati sarà al netto del ribasso contrattuale per la parte lavori e delle ritenute di legge.

Si farà luogo all'emissione del Certificato di pagamento secondo quanto richiamato all'art. 2 e, comunque, secondo le disposizioni indicate dai regolamenti vigenti.

Il pagamento dei Certificati di acconto sarà effettuato entro 30 giorni dalla data della loro emissione e, comunque, dopo che sarà verificata la regolarità contributiva DURC presso Sportello Unico sia dell'impresa Appaltatrice che di eventuali imprese sub-appaltatrici, noli a caldo, fornitori etc. coinvolti nella esecuzione dei lavori.

Inoltre, nel caso di presenza di impresa/e subappaltatrice/i dovranno essere tempestivamente inviate le copie autenticate in autocertificazione delle fatture quietanzate di pagamento delle stesse ad opera della impresa appaltatrice.

I pagamenti non potranno aver luogo se le non conformità rilevate dal Direttore dei Lavori non saranno state eliminate come prescritto. Qualora tali "non conformità" comportassero una riduzione di pagamento questa verrà operata fino a compiuta sistemazione delle "non conformità".

Qualora le manchevolezze nell'esito dei lavori di cui sopra avessero comportato danni a terzi e/o al complesso autostradale, si procederà alla loro valutazione e la Società detrarrà dal saldo finale gli importi corrispondenti.

Si precisa, in particolare, l'esigenza di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni al patrimonio autostradale ed alla segnaletica verticale (cartelli segnaletici, delineatori, catadiottri): ogni danno, causato da negligenza o imperizia dell'Impresa verrà alla stessa addebitato. **Per la valutazione del danno si farà riferimento agli Elenchi Prezzi relativi alle opere danneggiate in vigore sulla tratta in cui si eseguono i lavori, al netto dell'eventuale ribasso d'asta e con l'aggiunta delle spese generali definite dalla Società.**

ART. 14 - CONTO FINALE - COLLAUDO

All'ultimazione dei lavori, il Collaudatore nominato eseguirà il collaudo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pure restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse.

Nei termini prescritti dai regolamenti vigenti, si provvederà alla compilazione dello Stato Finale ed al collaudo definitivo.

Per la durata comunque non inferiore ad anni uno dalla data di ultimazione di tutti i lavori e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari. Durante tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Il saldo delle ritenute e la restituzione della cauzione sarà consegnato dopo l'esito favorevole e approvazione aziendale del Certificato di Collaudo, nonché dopo che saranno provati, mediante rilascio di dichiarazione DURC liberatoria, i regolari versamenti contributivi agli Istituti assicurativi competenti.

Tutte le spese afferenti a prove e accertamento, da parte del Committente, di regolare esecuzione del servizio, saranno a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso l'emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e la corresponsione del saldo non esonera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

ART. 15 – BANCA D'APPOGGIO

Ai sensi della legge 136/2010 l'Appaltatore dovrà comunicare, prima della stipulazione del contratto, i dati relativi alla Banca ed al numero di Conto Corrente (codice Iban), nonché le persone delegate ad operare sul predetto Conto Corrente ed i relativi codici fiscali. Tutti i pagamenti in favore dell'appaltatore verranno effettuati a mezzo di bonifico sul predetto Conto Corrente dedicato a tutti flussi finanziari connessi al contratto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di notificare tempestivamente al Committente l'eventuale modifica del Conto Corrente inizialmente comunicato. In mancanza di tale notifica, il Committente non si assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti su Conti Correnti non più in essere.

L'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegnerà, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, ad osservare e far osservare a tutti i propri subappaltatori, fornitori e contraenti a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 .

E' riservata alla Committente Autostrada la facoltà di verificare, in qualunque momento, che nei contratti sottoscritti tra l'Impresa aggiudicataria ed i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto, che sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Nei casi in cui i pagamenti non siano stati effettuati a mezzo di servizi bancari o postali ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la Società si riserva di risolvere il contratto. Analoga riserva dovrà essere inserita in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo - della provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.

ART. 16 - NORME DI SICUREZZA

L'Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni date dalla Società, dal C.D.S. (D.L. n° 285), dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495) e successivi e, per lavorazioni su strade e autostrade aperte al traffico, dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 e successive modifiche o aggiornamenti.

Si precisa, inoltre, che per le autorizzazioni di cui agli art. 175 e 176 del C.D.S., l'Impresa dovrà esplicitamente fare richiesta scritta alla Società, comunicando, prima

dell'inizio dei lavori, l'elenco del personale ed i mezzi che saranno adibiti alla esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato.

Si richiama in particolare l'Impresa sulla necessità che:

- tutti gli operai, che prestino la loro opera entro il perimetro dell'Autostrada, siano muniti del vestiario del tipo e del colore richiesto dalle norme e leggi in vigore, in particolare per i lavori svolti sulle carreggiate autostradali con presenza di traffico;
- tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera, impiegati nei lavori, fermi od in movimento, dovranno essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II 398 e, se del caso, dovranno essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti, così come disposto dall'art. 21 del C.D.S. e art. 38 del Regolamento del C.D.S.

L'Impresa è tenuta inderogabilmente a disporre un adeguato servizio di sorveglianza che provveda a controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, ecc.), ripristinandone l'esatta collocazione ogni qual volta gli stessi vengano spostati od abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa. Tale servizio è previsto e compensato come costo per la sicurezza. Pertanto l'Impresa dovrà predisporre adeguata guardiania, questo sia per l'intervallo pranzo che per l'eventuale permanenza notturna, della corsia unica autostradale.

L'Impresa si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale e ciò per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose od intralcio all'esercizio del traffico autostradale.

Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione dei lavori nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura ed iniziativa dell'Impresa ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla Direzione Lavori.

L'Impresa sarà, in ogni caso, tenuta a risarcire i danni risentiti dalla Società o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato.

L'Impresa si impegna ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ad elaborare e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza, ad attuare tutte le misure dallo stesso previste da Piano di Sicurezza in fase di Progettazione redatto dalla Committente, e ciò sotto la propria esclusiva responsabilità; dovrà quindi curare l'attuazione di tutti i provvedimenti e condizioni atti ad evitare infortuni, con riguardo ai rischi specifici, giuste le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa.

All'atto della consegna dei lavori l'Impresa dovrà dare comunicazione scritta del Responsabile per la Sicurezza dei lavori oggetto del presente Capitolato.

Nel caso di subappalti l'Impresa si impegna ad inglobare e comprendere nel proprio Piano Operativo di Sicurezza la parte relativa alle attività subappaltate e sarà, comunque, responsabile e garante anche della sicurezza degli eventuali lavori affidati in subappalto.

Si precisa che l'Impresa, per l'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi scrupolosamente all'osservanza oltre di quanto disposto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione redatto dalla Società in conformità al D.L.ivo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavori) anche degli articoli 16-17-18 e a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto "Specifiche Tecniche, Norme Comportamentali, Elenco Prezzi" e che nei tratti privi di corsia per la sosta di emergenza, o per tratti che abbiano larghezza non adeguata a contenere i mezzi operativi, dovrà avvalersi dell'ausilio della segnaletica per la riduzione della carreggiata di lunghezza non superiore a km. 2 o, in alternativa, della

segnaletica prevista per i cantieri mobili. In nessun caso sarà tollerata la presenza di personale su strada aperta al traffico in zone non protette da apposita segnaletica, pena l'immediata sospensione dei lavori.

ART. 17.A - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, dei quali egli deve tenere conto nel formulare la sua offerta ed in particolare:

1. l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti dalle norme vigenti;
2. la realizzazione di adeguata recinzione del cantiere, se richiesto, con un sistema atto ad impedire l'accesso di estranei nell'area del cantiere medesimo o parzializzazione delle corsie con chiusura delle stesse secondo i regolamenti in essere per l'esecuzione dei lavori;
3. la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisorio;
4. la sistemazione delle strade e dei camminamenti interni al cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione delle persone e dei veicoli che, comunque, devono essere autorizzate ad accedervi;
5. la sorveglianza e guardiania del cantiere, se preventivamente disposta dal D.L.;
6. la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso nei punti ovunque necessari, e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori;
7. ogni spesa per il mantenimento, fino all'approvazione dei lavori, delle vie sicure di transito interessate dai lavori;
8. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi e comunque di terzi presenti nel cantiere nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
9. la trasmissione al Committente e la messa a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza POS dei lavoratori; tale piano deve essere coordinato a cura dell'Appaltatore con gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici operanti in cantiere;
10. l'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà private e alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati e l'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare il Committente da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi;
11. l'osservanza delle norme del Contratto Collettivo di Lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell'appalto relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico del datore di lavoro. L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli Accordi locali integrativi vigenti. Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla

data del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, verranno operate sui Certificati di pagamento le ritenute di legge.

L'Appaltatore è altresì responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza delle norme suddette da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, devono trasmettere al Committente prima dell'inizio dei lavori, o comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici; devono inoltre trasmettere, con cadenza quadrimestrale, all'Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, prima di procedere all'emissione del Certificato di Pagamento, l'Impresa, e le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno dimostrare l'avvenuta regolarità contributiva tramite la presentazione di modello DURC aggiornato alla data di avanzamento lavori.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli Enti preposti, l'Appaltante medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche agli Enti suddetti, l'inadempienza accertata applicando le disposizioni di legge ovvero, se i lavori sono ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato, dagli Enti di cui sopra, che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Per procedere alla ripresa dei lavori sospesi per i motivi di cui sopra, l'Appaltatore dovrà presentare i certificati degli istituti assicurativi e previdenziali dai quali risulti l'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito e la Committente verificherà tramite richiesta di un nuovo DURC.

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti del Committente del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappaltatore non sia stato autorizzato, fatta comunque salva, in quest'ultima ipotesi, l'applicazione da parte della stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

ART. 17.B - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore oltre gli oneri previsti nel presente Capitolato anche quelli di cui agli art. 4 - 5 - 6 - 7 e 14 della D.M. LL.PP.145/2000 (Nuovo Capitolato Generale d'Appalto in vigore dal 28.07.2000) e successivi.

In particolare poi l'Appaltatore dovrà:

- 1) provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto in quanto dovute secondo l'art. 8 del D.M. LL.PP. 145/2000;
- 2) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

- involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Impresa dovrà, in ogni momento, ed a semplice richiesta della Società, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra;
- 3) attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal **contratto collettivo di lavoro edile-industria, in vigore alla data dell'offerta**, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse;
 - 4) l'Impresa si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 276/2003, tenendo indenne la Società da qualsiasi responsabilità o danno diretto e/o indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali variazioni;
 - 5) provvedere che sia rigorosamente rispettata la osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
 - 6) osservare l'art. 7 del Capitolato Generale, di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori;
 - 7) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dalle norme per l'esecuzione dei lavori in presenza del traffico;
 - 8) applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, secondo le norme stabilite all'art.16, mediante appositi fanali e cartelli, nei tratti stradali ed autostradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni, comprese deviazioni provvisorie, corsie uniche, ecc...nonché applicare tutte le cautele necessarie ad evitare l'accesso di estranei al cantiere di lavoro; gli oneri finanziari derivanti saranno a carico dell'Impresa o della Società secondo quanto previsto nei singoli articoli dell'Elenco Prezzi e/o dal POS;
 - 9) provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, dei mezzi d'opera, di ogni opera provvisoria, dei materiali residui, ecc.;
 - 10) provvedere alle spese occorrenti per strumenti geodetici per tracciamenti, livellazioni, misurazioni per la contabilità, nonché per il personale e la documentazione (disegni, verbali, rapportini, ecc.) relativi al contratto;
 - 11) provvedere alla richiesta dei permessi, di circolazione presso gli enti competenti, pagandone i relativi oneri, per i mezzi d'opera utilizzati nell'esecuzione dei lavori, così come indicati dalle norme del C.D.S. nonchè provvedere al pagamento dei pedaggi autostradali per i propri mezzi siano essi mezzi d'opera o no;
 - 12) provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica per le necessità derivanti dai lavori, così come descritto dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del

10.07.2002, nonché dal Codice della Strada D.L. n° 285/92 e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Piano della Sicurezza in Progettazione;

- 13) provvedere alla manutenzione delle opere fino alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo anche in soggezione di traffico sempre con le avvertenze di cui al presente capitolato;
- 14) utilizzare le attrezzature esclusivamente a marcatura CE e preventivamente accettate dalla Società; tale approvazione è condizione essenziale per l'affidamento dei lavori, in quanto saranno prese in considerazione solo i mezzi e le attrezzature idonee;
- 15) utilizzare tutte le misure, attrezzature, segnaletica, manodopera e quant'altro previsto e richiesto nel computo costi per la sicurezza su disposizione del CSE e/o del D.L.;
- 16) provvedere alle spese occorrenti per eseguire esperimenti e prove sulla qualità, resistenza, luminosità di vernici e pellicole, nonché per controlli di pesatura degli eventuali materiali forniti (portali, monopali, gabbie per plinti etc.);
- 17) provvedere all'accertamento della presenza di eventuali servizi interrati;
- 18) provvedere alla consegna, ogni settimana, dei rapportini dei lavori eseguiti, per le necessarie verifiche della Direzione Lavori;
- 19) nei cantieri mobili utilizzare un mezzo scudo dotato di adeguato attenuatore d'urto, in regola con leggi e regolamenti e permessi vigenti;
- 20) utilizzare l'attrezzatura segnaletica aggiuntiva richiesta per la segnalazione di ogni cantiere, specificata nel computo costi per la sicurezza: n°2 blitz luminosi grandi di preavviso da porsi in posizione opportuna sia in destra che in sinistra come presegnalazione del cantiere, segnaletica luminosa come da Fig.II 400 Art.39 del C.d.S. "segnale mobile di preavviso" da porsi in posizione opportuna in generale a 500 mt. prima dell'inizio della deviazione al traffico, oppure secondo indicazioni del C.S.E. (coordinatore alla sicurezza in esecuzione), Fig.II 401 Art.39 del C.d.S. "segnale mobile di protezione" da porsi in posizione opportuna minimo generalmente 150 metri prima della zona di inizio delle lavorazioni, a maggior segnalazione delle lavorazioni medesime, oppure secondo le indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione;
- 21) redarre i disegni contabili dell'eseguito sulle indicazioni avute dalla Direzione Lavori; tali disegni dovranno essere forniti per ogni Stato d'Avanzamento Lavori;
- 22) fornire ogni documentazione dovuta dalle norme in vigore per la fornitura e/o la posa dei materiali, comprese garanzie, autorizzazioni ministeriali, prove di laboratorio etc.

Per la posa della segnaletica di deviazione sullo spartitraffico centrale e per la posa del cantiere stesso, l'Impresa dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione. A favore della sicurezza, nelle carreggiate a tre corsie per senso di marcia, e in particolare con presenza di sicurvia del tipo a tripla onda sullo spartitraffico centrale, si prescrive comunque che le operazioni di posa della segnaletica e di installazione del cantiere, come della rimozione della stessa e del cantiere, debbano eseguirsi nei seguenti modi alternativi:

1. con l'ausilio di mezzo di Polizia Stradale autorizzato a bloccare il traffico sopraggiungente e/o a limitarne preventivamente la sua velocità (safety car). L'ausilio di tale mezzo dovrà essere preventivamente richiesto dall'Impresa stessa al Centro Radio Informativo della Società Appaltante, con congruo anticipo. L'Impresa

ovviamente avrà l'obbligo di iniziare le lavorazioni e la posa della segnaletica solo all'arrivo di tale mezzo safety car. **L'Impresa non potrà altresì pretendere alcunché e/o iscrivere riserve di sorta negli atti contabili per eventuali ritardi nell'intallazione del cantiere, imputabili a impegni precedenti e/o momentanei del mezzo di polizia e/o della safety car dalla stessa Polizia autorizzato.**

2. con l'utilizzo di cantieri mobili, secondo quanto specificato e descritto nelle tavole del "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per ogni categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al Decreto 10.07.2002.

Rimane onere dell'Appaltatore l'adeguarsi a eventuali normative emanate nel corso dei lavori per quanto riguarda la sicurezza degli operatori, delle macchine, dei mezzi, delle attrezzature e delle forniture.

ART. 17.C - ONERI ED OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Committente potrà fornire il materiale di segnaletica esclusivamente per le necessità derivanti da lavori in economia. Tale materiale sarà ritirato dall'Appaltatore presso i centri del Committente e restituito in buono stato, a lavori ultimati, negli stessi centri da cui era stato prelevato. In caso di danneggiamento per incuria o uso non corretto del materiale di segnaletica affidato, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati secondo le indicazioni dell'Art. 13.

In ogni caso la mancata restituzione dei materiali prelevati darà luogo ad addebito pari al costo dei materiali non resi.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. *L'Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione del lavoro affidato, nonché dell'esatto adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Contratto, nel presente Capitolato Speciale e nei suoi Allegati;*
2. *l'osservanza delle predette disposizioni, o l'eventuale presenza in luogo del personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la responsabilità dell'Appaltatore stesso;*
3. *l'Appaltatore sarà infatti ritenuto responsabile, in dipendenza dell'esecuzione del lavoro, per danni diretti e/o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni, , anche in presenza di traffico, e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente, rimane salvo il risarcimento del danno ulteriore.*

ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore dovrà, al momento della firma del contratto e prima dell'inizio dei lavori, esibire polizza di assicurazione per R.C.T. ed R.C.O. da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei lavori stessi, nonché provvedere alle assicurazioni R.C. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti in autostrada e sue pertinenze.

Le polizze R.C.T. ed R.C.O. stipulate in dipendenza dell'esecuzione dei lavori dovranno avere massimali non inferiori ai seguenti:

- R.C.T.	- catastrofe	€ 2.600.000,00
	- per persona	€ 2.600.000,00

	- per danni a cose e animali	€ 2.600.000,00
- R.C.O.	- per sinistro	€ 2.000.000,00
	- per persona lesa	€ 1.100.000,00

Tali polizze verranno presentate al Committente all'atto della stesura del Verbale di inizio lavori e dovranno, inoltre, prevedere anche l'inserimento della clausola di copertura del rischio per l'esecuzione di lavori in autostrada aperta al traffico.

L'assicurazione deve inoltre comprendere:

- i danni a condutture ed impianti sotterranei;
- i danni di cedimento o franamento del terreno;
- i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi;
- i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute.

Devono essere considerati terzi:

- il committente dei lavori ed i suoi dipendenti;
- eventuali subappaltatori, coappaltatori e loro dipendenti;
- gli utenti del tratto autostradale.

La Stazione appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Committente, anche e soprattutto in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del Direttore dei Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali o il rifiuto di eseguire prove, controlli e collaudi previsti nel piano qualità approvato, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle norme vigenti per le opere pubbliche. Nessuna variante ed aggiunta nella esecuzione dei lavori e nella fornitura sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato alle necessità derivate dagli obblighi assunti. L'Appaltatore è tenuto ad avere sempre un proprio incaricato qualificato sul luogo di espletamento dei lavori al quale verranno comunicati gli ordini verbali o scritti.

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dell'espletamento dei lavori. Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

L'Appaltatore assume fin d'ora a proprio carico tutti gli eventuali danni che con l'esecuzione dei lavori di cui trattasi potesse comunque, direttamente e indirettamente, arrecare a terzi, obbligandosi ad adottare nell'esecuzione dei lavori i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati e principalmente per garantire la sicurezza e l'incolumità del transito nei tratti di autostrada interessati dai lavori e nei luoghi di sosta e di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi

d'opera impiegati. Ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale nel caso di infortuni e danneggiamenti, sarà pertanto a carico dell'Appaltatore, restandone sollevata la Committente, nonché il personale della stessa preposto alla sorveglianza dei lavori. Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto arrechi danni a beni del Committente deve darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori od in sua assenza al Committente stesso.

ART. 20 - MISURE DI SICUREZZA: SERVIZI INTERRATI

Sarà cura della Società raccogliere su apposita planimetria, da considerarsi indicativa, la situazione degli impianti esistenti sia aerei che interrati, ottenuta tramite coordinamento con gli Enti proprietari o gestori degli impianti e servizi.

Tale planimetria verrà consegnata all'Impresa a cura della Società.

All'Impresa, in ogni caso, corre l'obbligo di accertare la presenza di altri servizi non segnalati dagli Enti preposti.

Nei casi in cui sarà effettivamente possibile, l'adeguamento delle interferenze sarà eseguito, prima dell'inizio dei lavori stradali, a cura della Società.

Viceversa, dove ciò non risulti possibile, la risoluzione avverrà contestualmente all'esecuzione dei lavori stradali con le modalità sotto esposte.

Dopo aver accertato la presenza di impianti aerei o interrati, l'impresa ha l'obbligo di provvedere, previa diretta intesa con l'Ente proprietario, al perfezionamento degli accordi operativi per la risoluzione dell'interferenza, richiedendo l'intervento dell'Ente e coordinandone l'attività, particolarmente nel caso in cui le attività da effettuarsi da parte dell'Ente o di imprese da esso incaricate, debbano avvenire in prossimità o all'interno del cantiere.

In particolare l'Impresa avrà l'onere di contattare i referenti presso gli Enti gestori o proprietari di impianti, onde concordare le tempistiche degli interventi di rispettiva competenza, nonché le modalità esecutive degli stessi.

L'Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l'ingresso in cantiere di altre Imprese, operanti per conto degli Enti proprietari o gestori di impianti, per la realizzazione delle opere tecnologiche di loro competenza, a carattere sia provvisorio che definitivo, secondo le prescrizioni ed indicazioni che verranno dettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e dal Direttore dei Lavori.

Gli uffici della Società preposti alla gestione delle interferenze, provvederanno all'attivazione delle richieste formali nei confronti degli Enti per lo spostamento degli impianti interferenti.

Provvederanno inoltre al relativo convenzionamento nonché alla corresponsione all'Ente degli eventuali oneri derivanti dallo spostamento.

Tali uffici provvederanno altresì, sentita la Direzione Lavori ove necessario, all'approvazione delle soluzioni di adeguamento che scaturiranno dai progetti di risoluzione delle interferenze.

A tal fine, l'Impresa dovrà provvedere tramite tecnico dalla stessa incaricato, al picchettamento degli andamenti del nuovo tracciato stradale nelle zone interessate dalle interferenze da adeguare, a seguito di richiesta effettuata dagli Enti proprietari degli impianti, della Direzione Lavori o dall'Ufficio preposto della Società.

L'Impresa, avrà l'onere della stesura di apposita planimetria con l'indicazione quotata del nuovo tracciato dell'impianto adeguato e dovrà fornirne copia alla Società.

In ogni caso, anche in relazione ad impianti già adeguati prima dell'inizio dei lavori, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificatamente ordinati o autorizzati dalla Direzione Lavori, l'Impresa ha l'obbligo di accertare che nella zona interessata dai lavori, od in prossimità della medesima, non si trovino impianti di qualsiasi genere, come elettrodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni ecc.

L'Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni in prossimità di impianti sia aerei che interrati, ha l'obbligo di documentarsi, presso gli Enti proprietari, sulle cautele e prescrizioni di sicurezza da adottare durante il corso delle opere.

La stessa resta comunque responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da essa causati agli impianti di cui al presente articolo.

Rimane inteso che l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta in ordine alle lavorazioni connesse con l'adeguamento delle interferenze in quanto previste dal progetto e non potrà avanzare richieste correlate a fatti non dipendenti dalla volontà della Società, quali ad esempio eventuali rallentamenti di produzione del cantiere derivanti da intempestività di intervento da parte degli Enti per la realizzazione delle opere tecnologiche di loro competenza, siano queste a carattere provvisorio o a carattere definitivo.

ART. 21 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dalle norme e regolamenti vigenti. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Direttore dei Lavori per l'eliminazione delle non conformità, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori appaltati, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Committente.

L'esame di tali riserve avverrà nei modi e nei tempi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 22 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Gli eventuali materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto e richiesti dal Direttore dei Lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle Leggi, Norme e Regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima di essere impiegati, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore dei Lavori.

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra e comunque, ove previsto dalle vigenti normative provvisti del marchio C.E.

Quando il Direttore dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso Appaltatore.

Dovrà essere cura e onere dell'Appaltatore l'utilizzo di prodotti che rispondano alle leggi e regolamenti vigenti nel particolare luogo ove essa andrà ad operare.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita dei lavori, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi, estendendo al Committente tutte le garanzie ricevute dalle ditte fornitrici.

ART. 23 - CONDIZIONI PARTICOLARI

I lavori, per esigenze particolari del Committente, a seguito di ordine scritto o verbale del Direttore dei Lavori, potranno essere eseguiti in qualunque periodo di tempo, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere maggior compenso rispetto ai prezzi stabiliti, al di fuori delle maggiorazioni previste nel capitolato ed elenco prezzi.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva, a suo giudizio, la facoltà di indire gare d'appalto o di procedere a trattative private per lavori analoghi a quelli inerenti il presente Capitolato, interessando sia l'Appaltatore che Imprese concorrenti, qualunque sia l'importo, senza che ciò possa dare adito all'Appaltatore con contratto in corso, di richiedere indennizzi o compensi di qualsiasi natura qualora non risultasse assegnataria di tali nuovi lavori.

Il Committente e/o il Direttore dei Lavori, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di ordinare la sospensione del lavoro o di limitarne l'esecuzione, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

ART. 24 - ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE

Resta espressamente inteso che l'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni si avvarrà di propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito e assicurato.

ART. 25 - PERSONALE

L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori/servizi con personale idoneo, di provata capacità ed adeguato, anche qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità di tutto il personale e la Stazione Appaltante avrà il diritto di ottenere l'allontanamento e/o la sostituzione dei dipendenti dell'Appaltatore, e/o del personale utilizzato dall'Appaltatore, specificandone il motivo.

La sostituzione avverrà a cura e spese dell'Appaltatore e non dovrà pregiudicare in nessun caso la continuità dell'espletamento dei lavori.

E' vietato l'utilizzo di personale non dipendente senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. In caso di utilizzo senza autorizzazione di personale non dipendente, il Committente avrà facoltà di riconoscere come non avvenute tutte le prestazioni così effettuate. Nel caso in cui fossero già stati eseguiti dei pagamenti a fronte di tali prestazioni, il Committente potrà procedere al recupero di quanto già pagato a mezzo di compensazione.

Il personale dell'Appaltatore e quello utilizzato per l'esecuzione del Contratto, non potrà in nessun caso essere considerato come facente parte dell'organizzazione del Committente e l'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa dovesse sorgere in tal senso.

ART. 26 - CONTRATTAZIONE APPLICABILE

Durante l'esecuzione del Contratto l'Appaltatore dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, nel rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento assumendo a suo carico i relativi oneri e sollevando il Committente da eventuali inosservanze.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal **contratto collettivo di lavoro relativo al settore edile-industria**, in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e/o integrazioni e in genere da ogni CCNL stipulato per la categoria.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del Contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento il Committente lo richieda, e a sollevare lo stesso da ogni responsabilità in ordine a qualunque richiesta o pretesa avente contenuto od effetto economico, avanzata nei confronti del Committente da parte di dipendenti o del personale autorizzato dell'Appaltatore.

L'Appaltatore rimane altresì responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza delle norme in materia contributiva e assicurativa da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi suddetti, anche nei confronti dei subappaltatori, accertata dal Direttore dei Lavori o ad essa segnalata dagli Enti preposti, il Direttore dei Lavori sospenderà immediatamente i lavori e i relativi pagamenti, dandone immediata comunicazione anche agli Enti interessati.

Il pagamento all'Appaltatore dei lavori eseguiti e non pagati sarà effettuato solamente dopo la regolarizzazione contributiva.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente, neanche a titolo di risarcimento danni.

ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a Terzi.

Il mancato rispetto del divieto di cui al comma precedente, comporterà la risoluzione del Contratto, salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

I crediti maturati dall'Appaltatore in virtù dell'esecuzione del Contratto, non sono cedibili salvo autorizzazione scritta del Committente, la cui violazione comporterà la risoluzione del Contratto e risarcimento del danno.

ART. 28 – RESPONSABILE PER IL COMMITTENTE

La conduzione dei lavori , per conto del Committente, verrà assunta dal Direttore dei Lavori, che avrà' il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore stesso, delle disposizioni contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di curare che, l'esecuzione dei lavori, avvenga in conformità di quanto previsto dai citati documenti.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire rigorosamente e tempestivamente qualsiasi ordine impartito dal Direttore dei Lavori al fine di garantire la migliore esecuzione e conduzione dei lavori stessi.

La/e persona/e incaricate potranno, in ogni momento, accedendo ai luoghi ove vengono svolti i lavori, controllarne la perfetta esecuzione.

ART. 29 - SOGGETTO RESPONSABILE PER L'APPALTATORE

L'Appaltatore provvederà' a nominare un soggetto incaricato della gestione e coordinamento di tutte le attività' contrattuali e di curare i rapporti con il Committente (Service Manager).

Il Service Manager dovrà pertanto, avere autonomia decisionale tale da garantire l'efficiente erogazione dei lavori dovendo costituire, anche sotto il profilo operativo, l'interfaccia con il Committente e dovrà' inoltre essere sempre reperibile.

Il Service Manager dovrà essere un soggetto specializzato in interventi di analoga natura e con adeguato livello professionale e l'Appaltatore dovrà fornire il curriculum dello stesso al momento della sottoscrizione del Contratto.

L'Appaltatore dovrà inviare, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di consegna del lavoro, una lettera al Service Manager, in copia al Committente, con la quale lo nominerà' quale soggetto preposto alla gestione dei rapporti con il personale dell'Appaltatore e con il Committente.

Il suddetto incarico, entro la stessa data, dovrà essere accettato, mediante comunicazione scritta, dal Service Manager.

Il Service Manager, potrà avvalersi dell'ausilio di una persona con adeguato livello e preparazione professionale da egli identificata, che dovrà nominare, mediante lettera da inviare al Committente, e della quale sarà direttamente responsabile, entro 5 (cinque) giorni dall'accettazione dell'incarico.

ART. 30 - FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi tutti carattere di imprevedibilità. L'evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del Contratto.

Tutti i danni subiti dall'Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Appaltatore, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti del Committente.

Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore; ritardi da parte dell'Appaltatore nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell'Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell'Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.

Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell'evento dalla Parte colpita all'altra Parte, con l'indicazione della durata dell'evento.

Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento delle attività o per la risoluzione del Contratto.

Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Resta sin d'ora stabilito che l'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti al Committente a causa dell'evento/i di forza maggiore.

ART. 31 - RISOLUZIONE

Il Committente potrà risolvere il Contratto qualora l'Appaltatore non provveda all'esecuzione dei lavori in conformità a quanto previsto dal Contratto e dal presente Capitolato.

Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora:

- L'Appaltatore non inizi i lavori oggetto del Contratto entro la data stabilita ovvero non li completi, per cause allo stesso imputabili nei tempi previsti dal Contratto, dal presente Capitolato e dagli allegati;
- L'Appaltatore non provveda all'espletamento dei lavori e/o all'esecuzione di singole parti degli stessi, per la Stazione Appaltante ritenuti essenziali, nei tempi e modalità previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- L'Appaltatore sospenda ingiustificatamente i lavori;
- L'Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni ai lavori non approvate specificamente per iscritto dal Committente;
- All'Appaltatore vengano applicate penali che superino la percentuale prevista all'art.9 (Penalità), in questo caso, rimane comunque salvo il risarcimento del maggior danno;
- Le certificazioni esibite o prodotte dall'Appaltatore alla sottoscrizione del Contratto, risultino in qualsiasi momento irregolari;

- L'Appaltatore violi le disposizioni di cui all'art. 17 (Oneri ed Obblighi);
- l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 3 (Norme per il Subappalto);
- L'Appaltatore violi o non applichi le norme in materia di sicurezza di cui all'art. 16 del presente Capitolato (Norme di Sicurezza) nonchè quelle previste dal POS e dalle disposizioni e dai verbali emanate dal CSE e/o dal D.L. nel corso delle riunioni di coordinamento per la sicurezza;
- L'Appaltatore violi le prescrizioni in materia di personale di cui all'art. 25 (Personale);
- L'Appaltatore violi le prescrizioni di cui all'art. 26 (Contrattazione applicabile);
- L'Appaltatore violi le prescrizioni di cui all'art.24 (Organizzazione imprenditoriale);
- L'Appaltatore non presti la cauzione di cui all'art. 4 (Cauzione Definitiva);
- L'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative di cui all'art. 19 (Polizze Assicurative) o non provveda al loro rinnovo e/o pagamento;
- L'Appaltatore violi le disposizioni in materia di cessione di cui all'art. 27 (Divieto di cessione)
- L'Appaltatore violi le disposizioni di cui all'art. 35 (Informazioni Riservate e Privacy);
- Qualora gli eventi di forza maggiore superino i 30 (trenta) giorni;
- L'Appaltatore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge o sia sottoposto a liquidazione.

ART. 32 - RECESSO

Il Committente potrà recedere dal Contratto in qualunque momento.

In tal caso, esso sarà tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di Contratto nonché a quanto disposto dalla vigente legislazione, con esclusione comunque del mancato guadagno.

Il recesso si verifica automaticamente nel momento in cui perviene al domicilio dell'Appaltatore la lettera raccomandata con la quale il Committente esprime la propria volontà di recedere dal Contratto.

ART. 33 – RICONSEGNA LAVORI

In caso di risoluzione o recesso, l'Appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà del Committente, e a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera, nonché i cantieri dell'Appaltatore.

L'immissione in possesso da parte del Committente sarà preceduta dal verbale di contestazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale, questo sarà redatto, a richiesta del Committente, da notaio con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee al lavoro. Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere, sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo decide provvisoriamente il Committente.

ART. 34 – DOMICILIO

In sede di stipula contrattuale e di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori l'Appaltatore deve comunicare il proprio numero di telefono, di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e l'elezione del proprio domicilio, per tutti gli effetti del Contratto.

ART. 35 – INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVACY

L'Appaltatore si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi notizia, documento o informazione relativa all'esecuzione del Contratto, nonché concernente in modo diretto o indiretto l'organizzazione o l'attività del Committente di cui dovesse venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Contratto che non potrà essere comunicato a Terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatte salve le informazioni che siano di pubblico dominio.

E' in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l'asportazione di documentazione del Committente, inclusa quella fornita in relazione all'esecuzione del presente Contratto, anche qualora contenesse notizie già divenute di pubblico dominio.

Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art.1456 C.C., fatta salva la richiesta al risarcimento degli eventuali danni subiti.

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del Contratto, saranno trattati in conformità alle previsioni del D.Lgs. 196/03; resta inteso che competono all'Appaltatore i diritti di cui all'art.7 dello stesso.

ART. 36 – LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile è quella italiana.

ART. 37 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie inerenti il presente Contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Il foro competente è quello di Milano.